



COMUNE DI SANREMO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI

SERVIZIO CENTRI STORICI E BENI AMBIENTALI

Corso Cavallotti, 59 - Sanremo

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D. LGS. 50/16
E S.M.I. PER L'APPALTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI SANREMO LA
DURATA DI 12 MESI CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER
ULTERIORI 12 MESI

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: Contratto di appalto per il servizio di manutenzione del verde pubblico della città di Sanremo la durata certa di 12 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi

Tra le parti:

L'anno il giorno del mese di, presso la residenza municipale del Comune di Sanremo (IM), in Corso Cavallotti 59 Sanremo; innanzi a me dott. (...) Segretario generale del Comune di Sanremo ... (...), abilitato a ricevere gli atti del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000,

sono presenti:

- Comune di (...) rappresentato da (...) nato/a a (...), il giorno (...) del mese di (...) dell'anno (...) che, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 interviene nel presente atto in qualità di (...) del Comune di (...), con sede in (...) codice fiscale/partita IVA n. (...), giusto decreto sindacale n. (...) di data (...), protocollo (...) e quindi titolato a rappresentare il Comune negli atti aventi rilevanza negoziale, d'ora in poi denominato: STAZIONE APPALTANTE;

- (...) rappresentata/o da (...), nato/a a (...), il giorno (...) del mese di (...) dell'anno (...) e residente a (...), in via (...), n. civico (...), codice fiscale (...), in qualità di (...) e domiciliato per la carica presso (...), con sede legale in (...), via (...), partita IVA (...), d'ora in poi denominato: OPERATORE ECONOMICO;

Le parti della cui identità personale io Segretario generale sono certo, con questo atto ricevuto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,

Premesso

- che mediante determinazione di aggiudicazione definitiva (...) l'operatore economico (...) è risultato aggiudicatario dell'appalto avente ad oggetto il "Servizio di manutenzione del verde pubblico della città di Sanremo la durata certa di 12 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi";
- che sono decorsi almeno 35 giorni dalla data di invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010, non sono pervenuti ad oggi ricorsi giurisdizionali al T.A.R. aventi ad oggetto il presente affidamento;
- che sono stati esperiti i controlli di rito disciplinati dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che dagli stessi non sono emersi elementi ostativi alla stipula;

Visto l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

La stazione appaltante, per mezzo del suo rappresentante, come sopra individuato, affida all'operatore economico che, a mezzo del suo rappresentante, come sopra individuato accetta, l'affidamento in appalto del seguente servizio: "Servizio di manutenzione del verde pubblico della città di Sanremo la durata certa di 12 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi"

Ad ogni effetto di legge il presente contratto è identificato dal seguente CIG:
.....

L'operatore economico è pienamente consapevole che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto e all'incameramento della garanzia definitiva.

Art. 2
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEGLI ONERI DI RESPONSABILITÀ NELLA
GESTIONE DELL'APPALTO

L'operatore economico (in qualità di appaltatore), dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo dell'appalto. L'operatore economico assume inoltre la piena ed assoluta responsabilità dei danni provocati a terzi nell'esecuzione dell'appalto con conseguente obbligo di qualunque risarcimento che derivi dall'esecuzione del medesimo. L'operatore economico si farà quindi carico di qualsiasi danno che possa derivare dallo svolgimento dell'appalto in particolare manlevando la stazione appaltante da qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno da parte di soggetti terzi derivante dall'esecuzione del medesimo, questo sia che i danni siano provocati dai dipendenti o ausiliari, sia che derivino da strumenti o beni che possano rientrare nella disponibilità giuridica dell'operatore economico.

Art. 3
CAUZIONE DEFINITIVA

L'operatore economico, in esecuzione dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato in data (...) protocollo n. (...) la seguente cauzione definitiva: (...).

Art. 4
DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO
DELL'APPALTO

Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'operatore economico, le parti di comune accordo, rinviando capitolato speciale, offerta tecnica, DUVRI, quali documenti contrattuali materialmente allegati al presente contratto costituendone per altro parte integrante.

L'operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale e nell'offerta tecnica; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

Art. 5
DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è la seguente: dal _____ al _____, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Art. 6
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

I pagamenti, secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 1, lett. d), e 6 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, sono effettuati entro trenta (30) giorni decorrenti dall'accertamento della conformità della prestazione alle previsioni contrattuali ed ai sensi dell'art. 17 del capitolato speciale d'appalto.

L'esecuzione della prestazione dedotta in contratto è soggetta ai fini del pagamento, a procedimento di verifica circa la sua correttezza ed idoneità rispetto il contratto ed al capitolato speciale di appalto.

La verifica della correttezza della prestazione dedotta in contratto in attuazione dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, va espletata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione esecuzione della prestazione.

Decorso del termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra, senza che siano intervenuti atti espressi da parte del RUP che contestino la corretta esecuzione delle prestazioni, la verifica si intende posta in essere con esito positivo ed iniziano a decorrere i termini di trenta giorni di pagamento di pagamento della fattura.

Art. 7

DICHIARAZIONE DI ADEMPIMENTO E DI TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'operatore economico si impegna formalmente ad applicare tutte le disposizioni di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e tutte le normative vigenti in materia, esonerando espressamente la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in merito avente ad oggetto la sicurezza e la tutela dei lavoratori dipendenti.

Art. 8

OBBLIGHI IN TEMA DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO

L'operatore economico si impegna formalmente ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nel servizio costituenti l'oggetto dell'appalto, condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie e dagli accordi integrativi locali.

In caso di inadempienza degli obblighi prescritti nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante, la medesima comunicherà all'operatore economico e nel caso all'Ispettorato del Lavoro, l'irregolarità accertata e procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il provvedimento di sospensione decadrà automaticamente nel momento in cui l'ispettorato del lavoro abbia accertato l'avvenuto ed integrale adempimento degli obblighi in oggetto.

Per quanto attiene alle detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, le parti concordano che, salva l'eccezione di dolo, l'operatore economico non possa comunque opporre nessuna eccezione nei confronti della stazione appaltante, né tanto meno ha titolo per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni o indennizzi di alcun genere.

La liquidazione del corrispettivo sarà a canone mensile previo accertamento della regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione del corrispettivo per forniture o servizi in economia sarà effettuata a prestazione avvenuta.

Art. 9

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto. Le modifiche soggettive del rapporto contrattuale sono ammesse solo ed esclusivamente in attuazione dell'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10

IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO AGLI EFFETTI FISCALI

Agli effetti fiscali l'importo contrattuale stimato, così come risultante dalla determina di aggiudicazione definitiva, è pari ad euro (...) oltre IVA al (...) % e così in totale pari ad euro (...).

Le parti prendono atto che i costi della sicurezza, come indicato negli atti di affidamento, sono pari a: (...)

Art. 11

REVISIONE PREZZI

Le parti in esecuzione a quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e tenendo conto di quanto stabilito degli atti di affidamento propedeutici al presente

contratto, ritengono di applicare al presente contratto le seguenti clausole di revisione prezzi (...).

Art. 12
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Le parti danno atto che le modifiche al contratto durante il periodo di efficacia sono disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 al cui testo le stesse rinviano. Le parti precisano altresì che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 13
MANDATI DI PAGAMENTO

I mandati di pagamento riferiti al servizio di cui al presente contratto, saranno intestati all'operatore economico (...) - codice CIG (...) - il quale richiede che i pagamenti avvengano tramite bonifico bancario e appoggiati presso (...), a ciò venendo autorizzata la stazione appaltante, la quale pertanto resta esonerata da ogni responsabilità

Art. 14
DICHIARAZIONE PIENA CONOSCENZA DELL'OGGETTO DEL SERVIZIO E DI
CONGRUITÀ DELL'OFFERTA

L'operatore economico dichiara espressamente che tutti i documenti del contratto allegati al presente atto o richiamati dal medesimo, sono pienamente sufficienti ed idonei ad individuare compiutamente ed in modo chiaro l'oggetto e le modalità di realizzazione del servizio da realizzare ed a consentirne quindi l'esatta esecuzione; contestualmente dichiara e ribadisce la congruità della propria offerta per garantire l'esecuzione di un servizio pienamente corrispondente al capitolato all'offerta tecnica ed al presente contratto.

Art. 15
TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di gestire la procedura di affidamento e successivamente il servizio di cui all'oggetto del contratto.

2. Modalità del Trattamento: Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano in dettaglio le seguenti operazioni (...).

3. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio.

4. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti potranno (saranno) comunicati nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è (...).

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme di cui al capitolato speciale d'appalto - che viene allegato al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale - ed alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 16
DICHIARAZIONI FINALI DI LEGGE DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico, consapevole delle conseguenze penali in tema di false dichiarazioni provvede a fornire le seguenti dichiarazioni:

Dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010 rubricata "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia": L'operatore

economico in attuazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

Dichiarazione di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62: L'operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Dichiarazione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001: Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere e che viene per altro allegata al presente atto negoziale. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 17 PENALI PER L'INADEMPIMENTO

Fatto salvo quanto pattuito espressamente nel presente contratto nella norma relativa alle disposizioni generali di regolazione del contratto, le parti danno atto che l'inadempimento contrattuale e le relative penali trovano compiuta ed esaustiva disciplina nel capitolato speciale di appalto.

Art. 18 ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la sede della stazione appaltante qui di seguito indicata (...).

Art. 19 DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ DI CUI ALLA L. 12 MARZO 1999, N. 68

Le parti danno atto che l'operatore economico ha dichiarato in sede di gara:
- di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 20 MACCHINE ED ATTREZZATURE DELL'APPALTO

L'operatore economico dichiara di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine di sua proprietà ovvero nella propria disponibilità giuridica.

Tutte le attrezzature, macchine, ed ogni altra strumentazione finalizzata alla realizzazione del servizio devono essere in ottimo stato manutentivo ed utilizzate secondo le norme di buona tecnica, contenendo al minimo la rumorosità e nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

L'operatore economico si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le misure di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.

L'operatore economico si impegna a fornire e a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi.

Art. 21
DISPOSIZIONI SULLE SPESE DELL'ATTO

Le parti danno atto che tutte le spese relative al presente contratto, tasse, imposte, ed altre previste per legge sono a carico dell'operatore economico senza diritto di rivalsa.

Le parti ai fini fiscali dichiarano altresì che il servizio oggetto del presente appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui le stesse, trattandosi di scrittura privata stipulata in modalità elettronica, in attuazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 dichiarano che il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

Art. 22
DISPOSIZIONI GENERALI DI REGOLAZIONE DEL CONTRATTO

Le parti per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto e dal capitolato speciale di appalto, rinviano alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed ai principi del codice civile in tema di contratti ed obbligazioni.

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito.

Le parti concordano infine che, laddove vi fosse una controversia avente ad oggetto l'interpretazione del presente contratto, si debba privilegiare l'interpretazione più favorevole all'interesse pubblico quale finalità principale per la quale lo stesso è stato stipulato e di cui l'amministrazione è tutrice.

Ad ogni effetto di legge il direttore dell'esecuzione del presente contratto è (...). I recapiti del direttore dell'esecuzione sono i seguenti: (...).

Le parti dichiarano infine che costituiscono allegati del presente contratto i seguenti documenti:

Capitolato Speciale di appalto
Offerta Tecnica (...)

Richiesto io segretario generale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. ... pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno ritenuto conforme alla loro volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52-bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.